Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 2 gennaio 1973** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. **831.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes e di S. Bernardo, vulgo S. Bernardino, in Genova.

N. 831. Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Genova in data 14 luglio 1961, integrato con due dichiarazioni del 6 marzo e 28 aprile 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Nostra Signora di Lourdes e di S. Bernardo, vulgo S. Bernardino, in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1972
Atti del Governo, registro n. 254, foglio n. 20. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1972, n. **832.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale con fini di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine provinciale secolare francescano dei frati minori cappuccini », con sede in Foggia.

N. 832. Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale con fini di religione e di culto, denominata « Terz'Ordine provinciale secolare francescano dei frati minori cappuccini », con sede in Foggia.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1972
Atti di Governo, registro n. 254, foglio n. 56. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1972.

Incarico della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti e le sostanze di uso agrario all'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara, per la provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visto il regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il decreto ministeriale 2 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1968, registro n. 6, foglio n. 248, con il quale il laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia viene incaricato della vigilanza per la repressione delle frodi sui prodotti agrari e le sostanze di uso agrario per le province di Perugia, Ancona, Macerata, Terni, Ascoli Piceno, e l'istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara, con le province di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 1970, registro n. 12, foglio n. 116, con il quale l'istituto sperimentale per l'elaiotecnica di Pescara viene delegato a svolgere il servizio di vigilanza anche nella provincia di Isernia;

Ritenuta l'opportunità di modificare le circoscrizioni dei suddetti istituti onde ottenere un migliore assetto delle competenze territoriali degli stessi;

Decreta:

L'istituto sperimentale per la elaiotecnica di Pescara è incaricato della vigilanza per l'applicazione del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e successive modificazioni ed integrazioni, nelle province di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo, Isernia e Ascoli Piceno.

Il laboratorio di chimica agraria della facoltà di agraria dell'Università degli studi di Perugia è incaricato della medesima vigilanza nelle province di Perugia, Ancona, Macerata e Terni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1972

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1972
Registro n. 27 Agricoltura e foreste, foglio n. 311

(13280)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1972.

Sostituzione di un membro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede la istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con il quale è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto;

Vista la nota n. 40916 della Confederazione nazionale coltivatori diretti con cui si chiede la sostituzione, perchè dimissionario, del sig. Angelo Menegazzi, membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno al suddetto organo collegiale, con il dott. Gioacchino Gianni Meneghetti;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Gianni Meneghetti è nominato membro effettivo rappresentante dei datori di lavoro in seno alla commissione regionale per la manodopera agricola del Veneto, in sostituzione del sig. Angelo Menegazzi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1972

Il Ministro: COPPO

(12886)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1972.

Norme per la costruzione degli apparecchi a pressione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, convertito nella legge 16 giugno 1927, numero 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento di esecuzione del precitato regio decreto-legge n. 1331;

Visti i decreti ministeriali 1° dicembre 1927, 27 agosto 1931, 20 agosto 1933 e 22 ottobre 1935, concernenti, rispettivamente: l'impiego della ghisa nei recipienti a vapore ed il calcolo delle parti di apparecchi a pressione; l'impiego della saldatura autogena nella costruzione e riparazione di apparecchi a pressione; norme integrative per l'applicazione degli articoli 43 e 44 del precitato regio decreto n. 824; nonchè la costruzione e l'esercizio degli apparecchi destinati a generare ed a contenere gas acetilene sotto pressione;

Sentito il consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione e la Confederazione generale dell'industria italiana;

Ravvisata la necessità di aggiornare la normativa vigente in armonia alle esigenze postulate dal progresso tecnico;

Decreta:

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL CALCOLO DELLE VARIE PARTI DEGLI APPARECCHI A PRESSIONE

Art. 1.

Nella progettazione di generatori di vapore, di recipienti di vapore o gas e di apparecchi a pressione in genere soggetti alle norme di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, si deve tener conto, qualora si verifichino, delle seguenti principali condizioni:

a) pressione interna;
b) pressione esterna;
c) temperature;
d) carico idrostatico massimo del fluido contenuto in condizioni di esercizio;
e) peso dell'apparecchio e del suo contenuto;
f) carichi massimi previsti per le condizioni di prova;
g) carichi dovuti al vento;
h) eventuali sovraccarichi dovuti alle sollecitazioni sismiche secondo le modalità previste dagli appositi regolamenti;
i) sollecitazioni localizzate dovute ai supporti, irrigidimenti, strutture interne e tubazioni di collegamento;
l) carichi dinamici;
m) momenti flettenti dovuti all'eccentricità dello asse neutro dell'apparecchio rispetto al centro di azione della pressione;
n) differenza di temperatura e differenza dei coefficienti di dilatazione termica dei materiali adottati;
o) fluttuazione di pressione e temperatura;
p) possibilità di corrosioni o erosioni durante lo esercizio.

Art. 2.

In attuazione degli obblighi di denuncia e di verifiche di costruzione e riparazione, il costruttore o il riparatore degli apparecchi considerati nel presente decreto deve sottoporre il progetto all'esame dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione ai fini dell'accertamento della rispondenza del progetto alle disposizioni di cui al successivo art. 3.

Dell'esito dell'esame viene data comunicazione agli interessati.

Il progetto dell'apparecchio da costruire o da riparare deve essere firmato dal progettista abilitato secondo le disposizioni in vigore e deve soddisfare le norme di cui al presente decreto.

Art. 3.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione procede alla:

a) verifica di stabilità nelle condizioni di massima pressione e temperatura previste in esercizio, adottando i criteri per la determinazione della sollecitazione massima ammissibile di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 nonchè i moduli di efficienza delle giunzioni saldate che sono specificati in base alle prescrizioni di cui al capo III del presente decreto.

Gli spessori previsti nel disegno di progetto, al netto dei sovraspessori imposti da esigenze di impiego e di lavorazione, non devono essere inferiori a quelli derivanti dalla verifica di cui al primo comma del presente punto *a*).

Per gli apparecchi costruiti secondo le presenti norme e per i quali debbono essere effettuate modifiche o riparazioni, gli spessori esistenti, al netto dei sovraspessori imposti da esigenze di impiego, non devono essere inferiori a quelli risultanti dalla verifica di cui al primo comma del presente punto *a*);

b) verifica di stabilità nelle condizioni che si producono durante le prove di pressione regolamentari, adottando i criteri per la determinazione della sollecitazione massima ammissibile di cui ai successivi articoli 4, 5 e 6 nonchè i moduli di efficienza delle giunzioni saldate che sono specificati in base alle prescrizioni di cui al capo III del presente decreto.

Gli spessori previsti nel disegno di progetto, al netto dei sovraspessori imposti da esigenze di lavorazione, non devono essere inferiori a quelli risultanti dalla verifica di cui al primo comma del presente punto *b*). Per gli apparecchi costruiti secondo le norme del presente decreto e per i quali debbono essere effettuate modifiche o riparazioni, gli spessori non devono essere inferiori a quelli risultanti dalla verifica di cui al primo comma del presente punto *b*).

Art. 4.

La sollecitazione massima ammissibile per ciascun tipo di materiale è determinata in relazione ai valori minimi delle caratteristiche meccaniche dei materiali ammessi per la costruzione degli apparecchi a pressione in base alle prescrizioni indicate nel capo II del presente decreto, tenuto conto della variazione delle caratteristiche stesse, anche a lungo termine, in dipendenza della temperatura.

Art. 5.

Le determinazioni delle sollecitazioni massime ammissibili considerate al precedente art. 4 devono essere effettuate applicando adeguati coefficienti di sicurezza; tali coefficienti non debbono, comunque, essere inferiori ai seguenti, salvo quanto disposto all'art. 6:

a) *Generatori di vapore*:

2,7 - sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio;

2,1 - sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di prova di pressione;

1,6 - sul carico di scorrimento viscoso o sul carico di snervamento alla temperatura di esercizio per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio;

1,25 - sul carico di snervamento alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di prova di pressione.

La temperatura di progetto dei generatori di vapore sarà assunta non inferiore a 250°C.

b) *Recipienti di vapore o gas*:

2,0 - sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio;

1,5 - sul carico di scorrimento viscoso o sul carico di snervamento alla temperatura di esercizio per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio;

1,1 - sul carico di snervamento alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di prova di pressione.

c) *Apparecchi costruiti in ghisa grigia*:

8 - sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio. Tale valore può essere ridotto a 6,5 qualora venga effettuata una ricottura di distensione;

3,5 - sul carico di rottura alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di prova di pressione.

d) *Apparecchi costruiti in ghisa speciale* (*sferoidale o simili*):

5,5 - sul carico di snervamento alla temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio, riducibile fino a 4 in funzione del valore dell'allungamento percentuale della ghisa nella prova di trazione. Tali valori possono essere ridotti, rispettivamente, a 4,5 e 3 qualora venga effettuata una ricottura di distensione;

2,5 - sul carico di snervamento a temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di prova di pressione. Tale valore è riducibile a 1,5 in funzione del valore dell'allungamento percentuale della ghisa nella prova di trazione.

e) *Apparecchi costruiti in rame e sue leghe ed in alluminio e sue leghe*:

4 - sul carico di rottura a temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio;

2,5 - sul carico di rottura a temperatura ambiente per la verifica di stabilità nelle condizioni di prova di pressione.

Per membrature ed apparecchi ottenuti per fusione, esclusa la ghisa, i coefficienti di sicurezza previsti nel presente articolo devono essere maggiorati del 20%.

Art. 6.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, può ammettere la riduzione, sino ad un massimo del 10% dei coefficienti di sicurezza di cui al precedente art. 5 previsti per la verifica di stabilità nelle condizioni di esercizio, quando si tratti di adottare, innovando, materiali speciali ovvero più affinati metodi di calcolo o particolari controlli.

Art. 7.

Gli apparecchi, di cui al presente decreto per i quali, in relazione a particolari forme costruttive o materiali adottati, non esista, a giudizio dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, la possibilità di ottenere una adeguata valutazione delle condizioni di stabilità mediante il calcolo, devono essere sottoposti a prove sperimentali intese a verificarne il coefficiente di sicurezza globale mediante prove di pressione su campione spinte fino a rottura, oppure a determinare lo effettivo stato tensionale mediante verifiche estensimetriche o simili.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER L'IMPIEGO DEI MATERIALI NELLA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI APPARECCHI A PRESSIONE

Art. 8.

Nella progettazione di generatori di vapore, di recipienti di vapore o gas e di apparecchi a pressione in genere soggetti alle norme di cui al regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, si deve prevedere l'impiego di materiali aventi caratteristiche chimiche o tecnologiche

idonee alle condizioni di esercizio degli apparecchi medesimi, tenendo conto delle esigenze della sicurezza per l'incolumità delle persone.

Sono considerati rispondenti a quanto previsto nel presente articolo gli acciai al carbonio o legati in getti, laminati, fucinati, trafilati o simili, le ghise, il rame e sue leghe, l'alluminio e sue leghe, il nichel e sue leghe, il titanio ed altri materiali, purchè impiegati secondo le indicazioni fornite dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, con la specificazione della denominazione corrente, dei valori delle caratteristiche chimiche e meccaniche, nonchè dei limiti inferiori e superiori delle temperature di impiego.

Art. 9.

Nella costruzione di apparecchi a pressione devono essere impiegati i materiali previsti nel progetto e devono essere adottati procedimenti di lavorazione e trattamenti termici tali da non compromettere l'idoneità dei materiali stessi allo specifico uso.

Art. 10.

I materiali da impiegare debbono essere di nota provenienza. A tal fine ciascun semilavorato deve essere idoneamente identificato a cura del fabbricante il quale, per ciascuno dei predetti semilavorati, deve rilasciare apposita certificazione.

Art. 11.

Per l'osservanza di quanto previsto al precedente articolo, per fabbricante del materiale devesi intendere, nel caso di lamiere, chi ha provveduto alla elaborazione del semilavorato eseguendo il ciclo di produzione, e, nel caso di altri semilavorati, chi ha provveduto alla fabbricazione degli stessi. In tale ultimo caso, le certificazioni rilasciate dal fabbricante devono riportare altresì il nominativo di chi ha provveduto alla produzione del materiale.

Art. 12.

Le prove sui materiali da eseguire ai sensi dell'art. 11 del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, devono essere effettuate presso i laboratori dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione o presso altri laboratori riconosciuti, alla presenza di un tecnico dell'associazione medesima, salvo quanto disposto in materia di esoneri in esecuzione dell'art. 5 dello stesso regio decreto n. 824.

Art. 13.

I materiali sottoposti a prove alla presenza di un tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione sono contraddistinti con il marchio ufficiale dell'associazione stessa.

La punzonatura del marchio, nel caso di suddivisione di un semilavorato, deve essere riportata su ogni singola parte.

Art. 14.

Per i materiali non soggetti alle prove alla presenza di un tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, il riporto del numero di identificazione deve essere eseguito a cura del costruttore dello apparecchio, il quale imprime un marchio preventivamente notificato all'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Art. 15.

Qualora nella costruzione dell'apparecchio siano previsti procedimenti di lavorazione o trattamenti termici che alterino le caratteristiche originarie dei materiali in modo tale che possa esserne pregiudicato l'impiego, devono essere effettuate prove aggiuntive atte a verificare che le caratteristiche meccaniche e tecnologiche degli stessi non siano state compromesse.

Capo III

DISPOSIZIONI PER L'IMPIEGO DELLA SALDATURA NELLA COSTRUZIONE E RIPARAZIONE DEGLI APPARECCHI A PRESSIONE

Art. 16.

Il costruttore o il riparatore dei generatori, dei recipienti di vapore o di gas e di apparecchi a pressione in genere soggetti alle norme di cui al regio decreto 12 maggio, 1927, n. 824, deve attenersi alle regole di buona pratica costruttiva impiegando saldatori, procedimenti, attrezzature e materiali idonei in relazione ai progressi tecnologici della specifica materia. A tale scopo devono essere impiegati elettrodi o procedimenti di saldatura riconosciuti idonei dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione e saldatori qualificati.

Art. 17.

Nella progettazione degli apparecchi di cui al precedente articolo, si deve tener conto della presenza di giunzioni saldate introducendo nelle calcolazioni moduli di efficienza i cui valori sono specificati dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, in relazione ai tipi di giunto, ai controlli ed ai trattamenti termici previsti.

Art. 18.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione in sede di esame del progetto, prescrive, dandone comunicazione agli interessati ai sensi del secondo comma dell'art. 2 del presente decreto, quali controlli sulle giunzioni saldate debbono essere eseguiti direttamente alla presenza dei propri agenti tecnici e quali debbono essere documentati a cura e sotto la responsabilità del costruttore o del riparatore.

Capo IV

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI PRECEDENTI

Art. 19.

Quando le presenti norme non siano in tutto o in parte tecnicamente applicabili agli apparecchi a pressione in quanto costruiti con materiali speciali od aventi caratteristiche particolari costruttive o funzionali, devono essere adottate idonee misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito di istanza documentata, dalla Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico.

Art. 20.

L'Associazione nazionale per il controllo della combustione, su conforme parere del consiglio tecnico, emana le specificazioni tecniche applicative del presente decreto.

Art. 21.

Agli apparecchi a pressione che prima della pubblicazione del presente decreto siano stati già sottoposti dall'Associazione nazionale per il controllo della combustione alle prove e verifiche stabilite dalle disposizioni a tale data in vigore, possono continuare ad applicarsi le disposizioni medesime.

Art. 22.

Il presente decreto entrerà in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.

Art. 23.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 1° dicembre 1927; 27 agosto 1931; 20 agosto 1933, limitatamente agli articoli 2, lettera *c*) e punti da 1) a 8) inclusi, e 5; 22 ottobre 1935, limitatamente agli articoli 5 e 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1972

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(12900)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Autorizzazione alla società Raiffeisen-und Volksbanken-Versicherung, con sede in Wiesbaden e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo di responsabilità civile autoveicoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società Raiffeisen-und Volksbanken-Versicherung, con sede in Wiesbaden e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsibilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo di responsabilità civile autoveicoli;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda, e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza la Impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'Impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Raiffeisen-und Volksbanken-Versicherung, con sede in Wiesbaden e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo di responsabilità civile autoveicoli.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata Impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'Impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: FERRI

(12901)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1972.

Revoca, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico Arnaldo Fiorini - Successori, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici nell'officina farmaceutica sita in Milano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreti A.C.I.S. in data 5 luglio 1952 e n. 761 in data 20 dicembre 1956 la ditta Laboratorio chimico Arnaldo Fiorini - Successori fu autorizzata a produrre, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via privata Vasto n. 4, specialità medicinali nonchè i sottonotati prodotti biologici, già regolarmente registrati: 1) Lactofil in flaconi; 2) Lutestil in fiale; 3) Mielormon in sciroppo; 4) Nitroadenol in confetti; 5) Rectodone in supposte; 6) Totozym in confetti;

Vista la lettera in data 14 settembre 1972 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione nella premessa indicata;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visti gli articoli 180 e 182 del predetto testo unico;
Visti i regolamenti in data 18 giugno 1905, n. 407 e 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia, alla ditta Laboratorio chimico Arnaldo Fiorini - Successori, l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e prodotti biologici, nell'officina farmaceutica sita in Milano, via privata Vasto, 4, concessa con decreti A.C.I.S. in data 5 luglio 1952 e n. 761 in data 20 dicembre 1956.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Milano è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 29 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12898)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1972.

Revoca alla ditta Laboratorio farmaceutico Neofil, per trasferimento in altra sede, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici, nell'officina farmaceutica sita in Como.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Premesso che con decreto A.C.I.S. in data 2 gennaio 1953 e con decreto ministeriale n. 3943 in data 26 novembre 1964, la ditta Laboratorio farmaceutico Neofil fu autorizzata a produrre nell'officina farmaceutica sita in Como, via Borsieri, 28, specialità medicinali esclusi i prodotti in fiale e preparati galenici limitatamente alle forme sciroppi e supposte;

Visto il verbale dell'ispezione effettuata in data 7 maggio 1969 dal quale risulta che le attrezzature dell'officina sopra citata sono state definitivamente smantellate ed i locali adibiti ad altri usi, essendosi la ditta trasferita in altra sede;

Considerato che, pertanto, non sussistono i requisiti che giustificarono, a suo tempo, l'emissione dell'autorizzazione nella premessa indicata;

Visti gli articoli 144 e 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, modificati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata alla ditta Laboratorio farmaceutico Neofil l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e preparati galenici nell'officina farmaceutica sita in Como, via Borsieri, 28, concessa con decreto A.C.I.S. in data 2 gennaio 1953 e con decreto ministeriale n. 3943 in data 26 novembre 1964.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Como è incaricato della notificazione e della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 30 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12899)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1972.

Sostituzione di tre membri della commissione regionale di vigilanza per il Lazio per l'edilizia popolare ed economica.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 2934 in data 1° ottobre 1970, con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto, è stata ricostituita, presso il provveditorato alle opere pubbliche di Roma, la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio;

Visto il decreto ministeriale n. 3698 in data 18 gennaio 1971 con il quale venne chiamato a far parte della predetta commissione regionale il dott. Silvio Gabriele, in sostituzione del dott. Vincenzo Macioce;

Vista la nota n. 7875 del 4 ottobre 1972 con la quale il presidente della corte di appello di Roma ha comunicato di aver designato, quale membro della commissione suddetta, il dott. Carlo Nocella, magistrato di corte d'appello con mansioni di consigliere presso la corte d'appello di Roma, in sostituzione del dott. Giuseppe Marras, dimissionario;

Vista la nota n. 9267 del 2 novembre 1972 con la quale l'Avvocatura generale dello Stato ha comunicato di aver designato quale membro della menzionata commissione, l'avv. Antonio Bruno, vice avvocato dello Stato in sostituzione dell'avv. Giacomo Mataloni, dimissionario;

Vista la nota n. 11643 del 2 agosto 1972 con la quale la prefettura di Roma ha comunicato di aver designato, quale membro della commissione in parola, il dott. Raffaele Laghezza, vice prefetto, in sostituzione del dottor Silvio Gabriele, dimissionario;

Ritenuto che occorre provvedere alle sostituzioni di cui sopra;

Decreta:

Il dott. Carlo Nocella, magistrato di corte d'appello con funzioni di consigliere presso la corte d'appello di Roma, designato dal presidente della corte d'appello di Roma, l'avv. Antonio Bruno, vice avvocato dello Stato, designato dall'Avvocatura generale dello Stato ed il dott. Raffaele Laghezza, vice prefetto, designato dalla prefettura di Roma, sono nominati membri della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica per il Lazio, in sostituzione rispettivamente del dott. Giuseppe Marras, dell'avv. Giacomo Mataloni e del dott. Silvio Gabriele, dimissionari.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1972

Il Ministro: GULLOTTI

(13156)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972, registro n. 44, foglio n. 170 è stato dichiarato inammissibile il ricorso in via straordinaria presentato il 3 luglio 1971 dall'ufficiale giudiziario Dario Virgilio contro la deliberazione 2 dicembre 1970 della commissione di vigilanza e disciplina per gli ufficiali giudiziari presso la corte d'appello di Roma, che aveva respinto il suo ricorso contro la censura inflittagli il 31 agosto 1970, dal pretore di Fondi.

(12979)

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1972, registro n. 44, foglio n. 169 è stato respinto il ricorso in via straordinaria presentato, il 30 maggio 1972, dall'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.) contro il decreto ministeriale 26 gennaio 1972, con cui era stato indetto un concorso per esami a cento posti di aiutante ufficiale giudiziario.

(12980)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 30 novembre 1972, i poteri conferiti al dott. Giulio Perotti, commissario governativo della società cooperativa edilizia « K 100 », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1973.

(12985)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 30 novembre 1972 i poteri conferiti all'avv. Edoardo Fracassi commissario governativo della società cooperativa edilizia « Pietraforte », con sede in Roma, sono stati prorogati fino al 30 aprile 1973.

(12983)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 28 dicembre 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	582,45	582.45	582,50	582,45	582,50	582,45	582,40	582,45	582,45	582,60
Dollaro canadese	585,15	585,15	585,30	585,15	584,90	585,15	585,05	585,15	585,15	585,25
Franco svizzero	154,57	154,57	154,65	154,57	154,65	154,55	154,51	154,57	154,57	155,26
Corona danese	85,13	85,35	85,15	85,13	85 —	85,12	85,11	85,13	85,13	85,15
Corona norvegese	87,65	87,65	87,60	87,65	88,20	87,67	87,58	87,65	87,65	88,24
Corona svedese	122,83	122,83	122,85	122,83	122,70	122,85	122,80	122,83	122,83	122,95
Fiorino olandese	180,42	180,42	180,38	180,42	180,35	180,44	180,42	180,42	180,42	180,18
Franco belga	13,2050	13,205	13,21	13,2050	13,18	13,20	13,20	13,2050	13,20	13,19
Franco francese	113,93	113,93	114 —	113,93	113,80	113,95	113,91	113,93	113,93	114,20
Lira sterlina	1367,40	1367,40	1368,50	1367,40	1366,75	1367,40	1367,20	1367,40	1367,40	1370 —
Marco germanico	181,935	181,935	182,05	181,935	182 —	181,92	181,94	181,935	181,93	182,08
Scellino austriaco	25,17	25,17	25,18	25,17	25,15	25,18	25,1750	25,17	25,17	25,19
Escudo portoghese	21,725	21,725	21,74	21,725	21,70	21,70	21,72	21,725	21,72	21,76
Peseta spagnola	9,1750	9,175	9,17	9,1750	9,16	9,17	9,18	9,1750	9,17	9,18
Yen giapponese	1,937	1,937	1,9430	1,937	1,94	1,93	1,93	1,937	1,93	1,93

Media dei titoli del 28 dicembre 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	100,525
Redimibile 3,50 % 1934	99,925
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,70
» 5 % (Ricostruzione)	94,475
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,40
» 5 % (Città di Trieste)	94,35
» 5 % (Beni esteri)	93,375
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,50
» 5,50 % » » 1968-83	96,575
» 5,50 % » » 1969-84	98,425
» 6 % » » 1970-85	100,30
» 6 % » » 1971-86	99 —
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,65
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,525
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,45
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,75
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,65
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	99,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1972

Valuta	
Dollaro USA	582,425
Dollaro canadese	585,10
Franco svizzero	154,54
Corona danese	85,12
Corona norvegese	87,615
Corona svedese	122,815
Fiorino olandese	180,42
Franco belga	13,202
Franco francese	113,92
Lira sterlina	1367,30
Marco germanico	181,937
Scellino austriaco	25,172
Escudo portoghese	21,722
Peseta spagnola	9,177
Yen giapponese	1,933

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2829, in data 4 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, e 16 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(12995)

Modifiche allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2688, in data 4 dicembre 1972, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 4, 6, 9, 11, 15, 17, 19, 20, 23 e 27 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Vercelli.

(12998)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili dal 1° ottobre 1972 al 31 ottobre 1972 alla importazione da Paesi terzi, da SAMA e PTOM, Repubblica unita Tanzania, Repubblica Uganda, Repubblica Kenya degli alimenti composti per animali della voce doganale 23.07-B, a norma dei regolamenti (CEE) n. 2071/72, n. 2079/72 e n. 2192.

(in lire italiane per quintale)

Numero		DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievi	
della tariffa	della statistica		da Paesi terzi	da SAMA, PTOM, Rep. unita Tanzania, Rep. Uganda, Rep. Kenya
23.07		Preparazioni foraggere melassate o zuccherate; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali:		
		B. altre, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle voci 17.02-B e 17.05-B, e prodotti lattiero caseari:		
		I. contenenti amido o fecola o glucosio o sciroppo di glucosio:		
		a. non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore o uguale a 10%:		
	05	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	967,50	405,00
	12	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.092,50	7.530,00
	25	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50% e inferiore a 75%	13.656,25	13.656,25
	32	4. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 75%	17.462,50	17.462,50
		b. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 10% e inferiore o uguale a 30%:		
	35	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	1.828,10	1.265,60
	42	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	8.953,10	8.390,60
	45	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	16.543,75	16.543,75
		c. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola superiore a 30%:		
	52	1. non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari inferiore a 10%	3.093,75	2.531,25
	65	2. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 10% e inferiore a 50%	10.218,75	9.656,25
	82	3. aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari uguale o superiore a 50%	14.100,00	14.100,00
	85	II. non contenenti né amido, né fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio e contenenti prodotti lattiero-caseari	17.462,50	17.462,50

(12613)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 16 giugno 1972 al 15 settembre 1972 alla esportazione verso i Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 121/67 (settore carni suine), a norma del regolamento (CEE) n. 1153/72.

(in unità di conto per 100 kg. - 1 unità di conto = lire italiane 625)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate:	
	A. Carni:	
	III. della specie suina:	
	a) domestica:	
	1. in carcasse o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna (*a*):	19,37
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	16,90
02.05	Lardo, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), grasso di maiale e grasso di volatili non pressati né fusi, né estratti con solventi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati:	
	A. Lardo:	
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	8,13
	II. secco o affumicato	9,49
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate:	
	B. della specie suina domestica:	
	I. Carni:	
	a) salate o in salamoia:	
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	16,90
	ex 6. altre:	
	« Wiltshire-Bacon », « Middles », « Backs » (*b*)	35,50
	b) secche o affumicate:	
	2. Prosciutti, anche in parti, non disossati	64,70
	5. Pancette (ventresche), anche in parti	31,80
	ex 6. altre:	
	Prosciutto, lombata e spalla senza osso e coppa, anche in parti . . .	64,70
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi:	
	A. Strutto e altri grassi di maiale pressati o fusi:	
	II. altri	6,73
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato	19,20
	B. altri (*c*):	
	I. Salsicce e salami, stagionati, anche da spalmare, non cotti	58,10
	II. non nominati	39,20
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, destinate al consumo umano:	
	A. di fegato:	
	II. altre	21,60

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare delle restituzioni
		Peso netto
16.02 (*segue*)	B. altre:	
	III. non nominate:	
	a) contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica e contenenti in peso:	
	1. 80 % o più di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo ed i grassi, di ogni natura o origine:	
	aa) Prosciutti, filetti e lombate, anche in parti	51,10
	bb) Spalle, anche in parti	51,10
	cc) altre	27,80
	2. 40 % o più e meno dell'80 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	16,50
	3. meno del 40 % di carne e/o frattaglie, di ogni specie, compreso il lardo ed i grassi, di ogni natura e origine	8,90

(*a*) La restituzione per questi prodotti è accordata solo se si tratta di forniture per l'approvvigionamento delle imbarcazioni destinate alla navigazione marittima e degli aeromobili o di forniture per le forze armate di stanza nel territorio di uno Stato membro, non appartenenti a tale Stato membro.

(*b*) — Per « Wiltshire-Bacon » s'intende la mezzena salata di peso netto uguale o superiore a 25 kg e inferiore o uguale a 40 kg, senza testa, senza coda, senza zampe, senza scapola, senza sterno, senza vertebre, senza sugna, senza rognoni, senza diaframma.

— Per « Middles » s'intendono i « Wiltshire-Bacon » definiti come sopra, senza spalla e senza prosciutto.

— Per « Backs » s'intendono le parti superiori dei « Middles » che consistono nelle costolette con lardo e cotenna.

(*c*) La restituzione applicabile alle salsicce presentate in recipienti contenenti anche un liquido di governo è concessa sul peso netto, senza tener conto del peso di detto liquido.

(12701)

Restituzioni applicabili dal 1° ottobre 1972 al 19 ottobre 1972, a norma del regolamento (CEE) n. 2084/72, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera c) e di alcuni dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati.

Numero della tariffa doganale	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base per il calcolo delle restituzioni, in unità di conto (u.c.) per 1 kg di saccarosio contenuto (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:	
	ex D. Altri zuccheri e sciroppi escluso il sorbosio	0,0500
	E. Succedanei del miele, anche misti con miele naturale	0,0500
	ex. F. Zuccheri della voce tariffaria 17.01, caramellati	0,0500
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione:	
	ex C. Altri, esclusi i melassi aromatizzati o coloriti	0,0500
		Importo della restituzione in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
17.03	Melassi, anche decolorati	—

(1) L'importo di base non è applicabile agli sciroppi con una purezza inferiore all'85 % [regolamento (CEE) n. 394/70]. Il tenore di saccarosio è determinato in conformità all'art. 13 del regolamento (CEE) n. 394/70.

(12700)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di recupero e rieducazione funzionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972 che approva la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuto di recupero e rieducazione funzionale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Alfieri Vittorio	Milano - 14 giugno 1926					si		
2. Angeli Silvana in Candolfo	Torino - 26 giugno 1931					si		
3. Barbera Leonardo	Menfi - 18 marzo 1928					si		
4. Bardò Giacomo	Aulla - 25 luglio 1924					si		
5. Bica Giovanni	Palermo - 20 settembre 1924					si		
6. Bonicoli Franco	Livorno - 12 luglio 1933					si		
7. Brancaleone Ignazio	Partinico - 25 aprile 1926						si	
8. Campacci Renato	Fiume - 3 gennaio 1932					si		
9. Cano Giorgio	Roma - 12 aprile 1931					si		
10. Cescati Alfredo	Costa di Rovigo - 10 giugno 1934					si		
11. Chinarello Stelvio	Adria - 29 agosto 1932							si
12. Ciuccarelli Costante	Ponzano - 30 gennaio 1928					si		
13. Colombo Camillo	Milano - 18 maggio 1935					si		
14. Colonna Giovanna	Milano - 18 luglio 1931					si		
15. Cremona Gianfranco	Castelnuovo Bormida - 14 maggio 1932					si		
16. De Cambio Alberto	Milano - 8 aprile 1929	si						
17. Ermio Antonio	Nicastro - 21 febbraio 1925							si
18. Fabbri Francesco	Borgo S. Giorgio - 5 ottobre 1932					si		
19. Fasciani Eustacchio	Nocera Inferiore - 4 agosto 1937					si		
20. Franceschi De Marchi Giorgio	Venezia - 3 giugno 1930					si		
21. Frizziero Lidia	Venezia - 6 aprile 1924					si		
22. Galli Giorgio	Bassano del Grappa - 5 ottobre 1938	si						
23. Gallini Raffaella Fiorentini	Crema - 29 gennaio 1926						si	
24. Gidoni Emerenziana Anna	Genova - 17 dicembre 1933	si						
25. Girgenti Adalberto	Palermo - 1° maggio 1937						si	
26. Girlando Raffaele	Caserta - 21 aprile 1927					si		
27. Godi Sergio	Verona - 13 settembre 1933					si		
28. Iafanti Eugenio	Napoli - 8 agosto 1938					si		
29. Labella Nicola Danzi	Grottole - 27 febbraio 1938	si						
30. Lissoni Alberto	Milano - 6 gennaio 1938					si		
31. Lupia Vincenzo	Mantova - 15 luglio 1930					si		
32. Manelli Emilio	Montù Beccaria - 5 giugno 1936						si	
33. Manuzzi Luigino	Cesena - 9 gennaio 1928					si		
34. Manzoni Alberto	Milano - 5 luglio 1924					si		
35. Manzoni Alessandro	Lugo - 5 giugno 1934					si		
36. Martini Giorgio	Torino - 1° gennaio 1922		si					
37. Migliorini Antonio	Venezia - 1° maggio 1923					si		
38. Nobis Giordano	Carpi - 3 gennaio 1924					si		
39. Oricchio Nicola	Salerno - 25 gennaio 1930					si		
40. Petrotta Salvatore Giorgio	Palermo - 23 giugno 1930					si		
41. Pezone Alfredo	Roma - 25 settembre 1928					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
42. Pollono Francesco	Bollengo - 22 luglio 1928					si		
43. Porta Gianluigi	Pavia - 1° giugno 1931					si		
44. Radaelli Emilio	Milano - 21 gennaio 1932					si		
45. Retta Guido	Trieste - 15 giugno 1923					si		
46. Rosmino Pier Vincenzo .	Occimiano Monferrato - 21 maggio 1928					si		
47. Salvatori Giuseppina in Romano .	Roma - 11 marzo 1935					si		
48. Saracco Carla	Antignano d'Asti - 22 maggio 1929					si		
49. Sassoli Giorgio	Bologna - 17 gennaio 1924					si		
50. Serra Enrico	Genova - 27 giugno 1934					si		
51. Settanni Francesco	Bari - 30 maggio 1926					si		
52. Timio Mario	Foligno - 17 febbraio 1938					si		
53. Troysi Giuseppe	Roma - 15 marzo 1926	si						
54. Ziccolella Angela	Bari - 19 gennaio 1924					si		

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuto di recupero e rieducazione funzionale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12820)

Elenco degli aiuti di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i propri decreti in data 12 novembre 1971, 26 gennaio 1972 e 20 luglio 1972 che approvano la graduatoria dei candidati che hanno superato l'esame regionale di idoneità ad aiuti di immuno-ematologia e servizio trasfusionale bandito con decreto ministeriale 9 ottobre 1969 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969;

Viste le documentate istanze dei sanitari in servizio di ruolo per la qualifica e la disciplina anzidetta presso gli enti ospedalieri alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Viste le documentate istanze dei sanitari che hanno conseguito la idoneità, nella qualifica e nella disciplina sopracitata, in concorsi espletati a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre predisporre appositi elenchi, per la qualifica e la disciplina in questione, dei sanitari di cui sopra;

Visto l'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 130;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati sono predisposti, come segue, gli elenchi dei sanitari idonei a termini dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, secondo le indicazioni distintamente riportate a fianco di ciascun nominativo:

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
1. Abbozzo Giuliano	Perugia - 26 luglio 1924					si		
2. Acquafredda Francesco	Bitonto - 27 aprile 1934						si	
3. Altinier Giulio	Sacile - 6 novembre 1932						si	
4. Artaz Carlo	Aosta - 10 maggio 1937	si						
5. Avanzi Giorgio	Genova - 20 gennaio 1935	si						
6. Baldassarre Giovanni	Nizza - 26 maggio 1931					si		
7. Battaini Oriode	Porotto - 7 settembre 1923					si		
8. Battista Francesco	Polignano a Mare - 17 aprile 1927	si						
9. Bechelli Giorgio	Siena - 6 luglio 1935	si						
10. Bencini Mario	Massa Marittima - 7 settembre 1937	si						
11. Berardi Giovanni	Termoli - 1° marzo 1926					si		

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
12. Bertorello Cesare Fausto	Genova Sampierdarena - 14 gennaio 1936					si		
13. Bonapace Silvano	Rovereto - 28 agosto 1933	si						
14. Bondavalli Mario	Reggio Emilia - 31 luglio 1931		si					
15. Botti Giuseppe	Pisa - 5 luglio 1931						si	
16. Campana Fiorenzo	Ferrara - 18 maggio 1921					si		
17. Canali Guglielmo	Parma - 30 maggio 1926	si						
18. Cappi Franco	Ferrara - 27 ottobre 1927					si		
19. Casafina Antonio	Canosa di Puglia - 6 gennaio 1928						si	
20. Castellani Bruno	Veronella - 5 aprile 1928					si		
21. Caucino Luciano	Reims - 5 febbraio 1927					si		
22. Cavagnaro Giuseppe	Genova Sestri - 26 aprile 1931					si		
23. Chiapparo Antonio	Trento - 9 ottobre 1928		si					
24. Colella Giovanni	Bari - 17 novembre 1927	si						
25. Coser Paolo	Bolzano - 14 settembre 1938	si						
26. De Clemente Clarice	Avezzano - 28 gennaio 1927	si						
27. Dei Eda	Prato - 15 marzo 1932	si						
28. De Joannon Salvatore	Palermo - 24 gennaio 1923					si		
29. De Stasio Giuseppe	Foggia - 11 settembre 1939	si						
30. Destito Domenico	Roma - 9 settembre 1938	si						
31. Di Biagio Rocco	Spoltore - 20 maggio 1934					si		
32. Di Perna Nicola	Lecce 17 ottobre 1924						si	
33. Di Stefano Michele	Caltanissetta - 18 maggio 1931						si	
34. Drago Salvatore . .	Siracusa - 6 luglio 1929					si		
35. Duranti Augusto	Livorno - 6 gennaio 1927					si		
36. Faiella Alfonso .	Napoli - 16 aprile 1930	si						
37. Fiore Luigino . .	Monte San Biagio - 11 luglio 1932	si						
38. Galiano Leda	Catanzaro - 27 settembre 1925						si	
39. Gambelunghe Cesare	Perugia - 25 ottobre 1933		si					
40. Gay Aldo . . .	Alessandria - 4 maggio 1925					si		
41. Ghessi Alberto	Milano - 24 maggio 1937					si		
42. Gianotti Gian Angelo	Milano - 15 giugno 1934					si		
43. Gota Francesco . . .	Quaragneto - 18 ottobre 1939	si						
44. Greco Michele	Taranto - 17 dicembre 1931					si		
45. Guarini Luigi	Brindisi - 26 ottobre 1934					si		
46. Iasonna Giulio	Campobasso - 22 agosto 1937						si	
47. Iiritano in Talarico Ermanna . . .	Catanzaro - 27 marzo 1934						si	
48. Lenci Francesco	Viareggio - 29 giugno 1937	si						
49. Leo Giancarlo	Codigoro - 31 maggio 1930					si		
50. Loffredo Bruno	S. Giovanni in Carico - 19 gennaio 1934	si						
51. Lumare Aurora . . .	Crotone - 9 dicembre 1935	si						
52. Manca Giovanni	Atzara - 25 marzo 1930						si	
53. Mango Giorgio . . .	Viterbo - 26 maggio 1933					si		
54. Manzoli Adorinda	Pescara - 8 gennaio 1932					si		
55. Marogna Giovanna	Sassari - 22 settembre 1936					si		
56. Massari Mara	Bologna - 1° aprile 1932					si		
57. Massaro in Cavonico Anna Lucia	Ambò - 1° ottobre 1937	si						
58. Melzi Mario	Milano - 16 giugno 1923					si		
59. Montale Paolo	Genova - 10 gennaio 1926						si	

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Idoneo a termini del D. P. R. 27 marzo 1969, n. 130	Idoneo perchè in servizio di ruolo all'8 maggio 1969			Idoneo a termini del R. D. 30 settembre 1938, n. 1631		
			Reg.	Prov.	Zon.	Reg.	Prov.	Zon.
60. Morgagni Claudio	Forlì - 5 marzo 1939	si						
61. Nazzaro Nicola	Avellino - 5 agosto 1928					si		
62. Nieri Alfonso	Viareggio - 8 maggio 1936					si		
63. Nicoletti Mario	Vallo della Luçania - 19 ottobre 1922					si		
64. Ongaro Giuseppe	Padova - 26 giugno 1936					si		
65. Osti Paolo	Bologna - 1° maggio 1924					si		
66. Pace Dante	Ravenna - 15 dicembre 1926	si						
67. Pagnotta Gennaro	Napoli - 14 novembre 1929						si	
68. Paoletti Paoletto	Campi Bisenzio - 30 ottobre 1933					si		
69. Parodi Civani Andreina	Genova-Sampierdarena - 25 gennaio 1933					si		
70. Parodi Roberto	Monaco Principato - 13 luglio 1932					si	si	
71. Passarelli-Pula Enrico	Cingoli - 8 dicembre 1936						si	
72. Pastore Francesco	S. Severo - 31 dicembre 1934	si						
73. Patriarchi Pierluigi	Livorno - 28 dicembre 1923					si		
74. Pazzaglia Isaia	Apecchio - 20 maggio 1928		si					
75. Perasso Franco	Genova - 16 novembre 1929					si	si	
76. Petrelli Gualtiero	Roma - 1° agosto 1926					si		
77. Polignano Gaetano	Gallipoli - 21 dicembre 1937	si						
78. Pompili Vinicio	Fiume - 1° marzo 1931	si						
79. Pulliero Giancarlo	Monselice - 9 marzo 1937	si						
80. Quattrini Carlo	Viterbo - 25 settembre 1931						si	
81. Reali Giorgio	Bologna - 3 gennaio 1927					si		
82. Ricciardi Michele	Campodipietra - 3 luglio 1933						si	
83. Riccetti Angelo Emilio	Terni - 13 marzo 1922						si	
84. Rizzo Filippo	Salemi - 22 agosto 1931						si	
85. Rizzone Paolo	Noto - 7 dicembre 1933						si	
86. Romanini Gianluigi	Cremona - 18 luglio 1932	si						
87. Rossi Adriano	Fagnano Olona - 24 luglio 1932					si		
88. Rossi Umberto	Milano - 5 luglio 1935		si					
89. Rubertelli Michele	Napoli - 25 maggio 1935					si		
90. Salvati Pia	Taranto - 16 settembre 1929	si						
91. Sermasi Giorgio	Bologna - 13 ottobre 1928					si		
92. Simone Francesco	Andria - 15 febbraio 1929						si	
93. Silvestri Giorgio	Senigallia - 16 agosto 1924					si		
94. Sirchia Girolamo	Milano - 14 settembre 1933					si		
95. Sodini Francesca	Lucca - 26 maggio 1929					si		
96. Stangoni Arnaldo	Aggius - 4 febbraio 1927					si		
97. Targon Armando	Copparo - 3 gennaio 1926					si		
98. Trombetta Vinicia	Isola del Liri - 19 febbraio 1933					si		
99. Tudini Francesco	Cisterna di Latina - 11 dicembre 1933					si		
100. Vaselli Tiziano	Livorno - 26 giugno 1926					si		
101. Veratti Maria Anna	Bologna - 20 aprile 1933					si	si	
102. Vinci Alessandro	Gaeta - 26 agosto 1931						si	

Art. 2.

I sanitari di cui all'art. 1 possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di aiuti di immuno-ematologia e servizio trasfusionale, che saranno banditi dalle amministrazioni ospedaliere.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 novembre 1972

Il Ministro: GASPARI

(12821)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1972, n. 35.

Erogazione per l'anno 1972 di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 15 *novembre* 1972)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA:

la seguente legge:

Art. 1.

L'autoservizio pubblico di linea è un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina.

Tutte le concessioni statali di autolinee trasferite alla competenza regionale in essere al 31 marzo 1972 si intendono prorogate, in via provvisoria, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 settembre 1939 n. 1822, fino al 31 dicembre 1972.

Nel caso di presentazione di domanda di rinuncia di una concessione o di modificazioni sostanziali al servizio, la Regione si riserva il diritto di sottoporre a revisione tutte le concessioni regionali di cui risulti titolare il concessionario richiedente.

Art. 2.

Allo scopo di assicurare la continuità del servizio, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1972, agli enti pubblici e agli imprenditori che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria, operai e studenti, di competenza regionale, in relazione:

a) alle percorrenze per le quali sono stati versati i relativi contributi di sorveglianza per il 1972 decurtate delle percorrenze non effettuate per sospensione del servizio o riduzione del programma di esercizio;

b) agli introiti da tariffe preferenziali;

un contributo di L. 20 per autobus-chilometro e un contributo del 20% dell'introito relativo alla vendita di titoli di viaggio a tariffa preferenziale denunciato agli uffici fiscali per l'esercizio 1971.

Alle linee esercitate da aziende pubbliche di trasporto e da cooperative di gestione il contributo chilometrico è corrisposto nella misura di L. 40 per autobus-chilometro.

Il contributo potrà essere accordato alle sole linee di competenza regionale ed il relativo importo globale non dovrà in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico della gestione 1971 e relativo a tutti i servizi automobilistici esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio e con corse fuori linea.

Qualora i fondi di cui all'art. 6 della presente legge non siano sufficienti a coprire l'ammontare delle richieste dei concessionari si procederà, esaurite le domande delle aziende pubbliche, alla ripartizione proporzionale della restante somma tra le aziende private.

Art. 3.

Possono ottenere il contributo le imprese che abbiano esercitato tra il 1° aprile 1972 e il 31 dicembre 1972 gli autoservizi pubblici di linea di cui all'articolo precedente, in qualità di titolari di concessioni regionali o comunque per disposizione della Regione ed abbiano rispettato il contratto di lavoro e le leggi sociali.

Sono esclusi dalla sovvenzione gli autoservizi per i quali gli oneri di trasporto siano direttamente a carico del committente.

Sono inoltre esclusi dal contributo di autoservizi che già usufruiscono di sussidi o sovvenzioni da parte della Regione o dello Stato.

Art. 4.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data della pubblicazione della presente legge all'assessorato ai trasporti - direzione compartimentale dei trasporti in concessione - corredata:

dalla dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni indicate dall'art. 3;

dal conto economico della gestione 1971 relativo a tutte le attività aziendali;

dall'elenco di tutte le autolinee esercitate sia di concessione statale, regionale e comunale con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

dalla copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento della I.G.E. e della tassa di bollo relative all'intero anno 1971;

dalle dichiarazioni dei competenti uffici postali e dei comuni, relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1971;

dalla indicazione delle percorrenze per le quali è stato versato il contributo di sorveglianza per il 1972;

dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell'istruttoria.

Art. 5.

Le modalità di erogazione dei contributi saranno stabilite dalla giunta regionale e la erogazione stessa sarà disposta con decreto del presidente della Regione o dell'assessore competente, su delega del presidente.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di L. 2.550.000.000; al relativo onere si fa fronte con prelevamento di altrettanta somma dal capitolo 164 del bilancio regionale 1972 relativo a « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti dall'esercizio delle funzioni in corso di trasferimento, nonché agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » e con l'istituzione nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1972 al titolo I, sezione V, rubrica 7, categoria 3, del capitolo 155-c-3 con la denominazione « Contributi d'esercizio alle aziende concessionarie d'autoservizi di linea per viaggiatori ».

La presente legge regionale è pubblicata sul « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Data a Milano addì 13 novembre 1972

p. Il presidente
Il vice presidente: TACCONI

(12741)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.